SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 776)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1980

Norme sull'edilizia rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della casa non è stato mai preso in seria considerazione e per quanto concerne l'agricoltura e il mondo rurale nella convinzione, che ci pare errata, secondo la quale la coincidenza dell'abitazione del coltivatore con il podere sul quale esplica la sua attività non fa sorgere problemi di questo tipo.

Il problema invece esiste ed è tempo di affrontarlo abbandonando ogni residua mentalità da « servitù della gleba » per considerare anche i lavoratori autonomi dell'agricoltura non proprietari di terre e di case ed anche i piccoli coltivatori diretti proprietari di minuscoli appezzamenti di terreno privi di abitazione o con abitazioni insufficienti o malsane, meritevoli di adeguate forme di solidarietà nazionale per avere in proprietà o in uso una propria casa, decorosa e civile.

Da questa esigenza sociale scaturisce il presente disegno di legge per favorire l'edilizia rurale e contadina a carico, con il sistema di finanziamento previsto, delle categorie proprietarie agricole che, peraltro, con il piccolo sacrificio finanziario loro richiesto — nessun onere è, infatti, previsto nè per lo Stato, nè per gli enti locali — potranno compiere opere anche economicamente e tecnicamente utili all'agricoltura, incentivando per questa strada quella mobilità nella imprenditoria agricola che è indispensabile, ad esempio, per la immissione dei giovani nel processo produttivo.

Ciò premesso, senza dilungarci in spiegazioni delle semplici norme contenute nei sei articoli del disegno di legge, chiediamo agli onorevoli senatori di ogni parte politica la loro benevola attenzione sul nostro disegno di legge, lieti dell'apporto anche critico di tutti, certamente utile per tentare di avviare a soluzione, con il concorso attivo delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, il problema della casa per le benemerite categorie di lavoratori autonomi della nostra agricoltura che ne sono prive.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito il fondo nazionale per l'edilizia rurale e contadina avente per scopo di dare agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori autonomi dell'agricoltura, che ne siano privi, una casa di abitazione, in proprietà o in uso, sia attraverso la costruzione di nuovi fabbricati sia attraverso il riattamento di case esistenti.

Art. 2.

Il fondo è alimentato da una quota dell'1 per cento sull'ILOR a carico dei terreni e dei fabbricati rurali; di una percentuale pari all'1 per cento dei canoni di affitto rustico e delle quote di riparto mezzadrili e coloniche del « concedente » nonchè dei rientri dei riscatti delle case assegnate in proprietà e dagli affitti di quelle date in uso da eventuali mutui che il fondo decidesse di contrarre.

Art. 3.

Le case costruite dal fondo saranno assegnate, in proprietà o in uso, nell'ordine: ai mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari che avendo raggiunto l'età pensionabile intendono ritirarsi dall'attività agricola; agli stessi che, pur essendo ancora in attività, si trovano, non per loro colpa, privi temporaneamente di un podere da coltivare; ai coltivatori diretti, anche se piccoli proprietari di superfici non superiori a 5 ha prive di abitazioni o dotate di abitazioni insicure e malsane.

Art. 4.

Il fondo nazionale opera nell'ambito dell'intero comune, in quelli dichiarati rurali o comunque sino a 10.000 abitanti. Opera

per quartieri, frazioni, circoscrizioni, in tutti gli altri.

Art. 5.

Il fondo nazionale è amministrato da un Consiglio formato da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle organizzazioni di categoria più rappresentative presenti nel CNEL, e da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario e speciale.

A livello comunale, di quartiere o circoscrizionale sono costituite commissioni esecutive e di assegnazione, presiedute dal sindaco o da un suo rappresentante e composte dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali nazionali indicate nel primo comma.

Art. 6.

Un regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, di intesa tra i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, detterà le norme di attuazione.